



*Avvocatura Generale dello Stato*

**IPOTESI DI ACCORDO  
PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI GENERALI  
PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER LE SELEZIONI  
DI CUI ALL'ART. 17 DEL C.C.N.L. 14/9/2007**

Il giorno 10 luglio 2009, alle ore 10,00, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, ha avuto luogo l'incontro tra l'Avvocatura dello Stato, nella persona del Segretario Generale Avv. Ruggero Di Martino, e le Organizzazioni sindacali rappresentative.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegata ipotesi di accordo per la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni di cui all'art. 17 del CCNL 14 settembre 2007 (sviluppi economici all'interno delle arce).

Il Segretario Generale  
Avv. Ruggero Di Martino

FP CGIL

FPS CISE

UIL PA

CONFSAL UNSA

RDB PI

FLP



*Avvocatura Generale dello Stato*

**DETERMINAZIONE DEI CRITERI GENERALI  
PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER LE SELEZIONI  
DI CUI ALL'ART. 17 DEL C.C.N.L. 14/9/2007**

**SVILUPPI ECONOMICI ALL'INTERNO DELLE AREE**

**IPOTESI DI ACCORDO CHE CONFLUIRA' NEL C.C.I.  
DELL'AVVOCATURA DELLO STATO**

*C. P. V.*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*



*Avvocatura Generale dello Stato*

**Art. 1 - Indicazioni generali**

1. Nell'ambito del nuovo ordinamento professionale sono consentite, ai sensi del CCNL 2006-2009, progressioni tra le aree, sviluppi economici all'interno delle aree e flessibilità tra profili all'interno dell'area.

2. Per quanto concerne la progressione tra le aree, sia l'individuazione dei relativi contingenti, che la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione, di cui agli artt. 13 e 14 del CCNL 14.9.2007, sono oggetto di concertazione, ai sensi dell'art. 20 del contratto citato.

**Art. 2 - Flessibilità tra i profili all'interno dell'area di cui all'art. 16 del CCNL**

1. La flessibilità tra profili diversi a parità di livello di accesso, nonché tra profili di diverso livello di accesso, avverrà nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del CCNL 2006-2009, a domanda degli interessati, nei limiti dei posti riservati per l'accesso dall'interno e tenuto conto delle esigenze dell'Avvocatura, dopo la conclusione della fase di primo inquadramento nei profili.

2. Qualora nell'area si determinino posti disponibili nella dotazione organica di un profilo è consentito, tenuto conto delle esigenze di servizio, anche lo sviluppo professionale dei dipendenti inquadrati in altro profilo, di diverso livello di accesso, della medesima area, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso all'area, di cui all'allegato A del CCNL, e con risorse a carico del Fondo. Tale sviluppo avviene con le modalità previste dall'art. 18, commi 6 e 7, e con la disciplina di cui all'articolo seguente.

**Art. 3 - Procedure e criteri per lo sviluppo economico all'interno dell'area di cui all'art. 18 del CCNL**

1. I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio; la progressione è consentita ai dipendenti di ruolo, con esclusione di quelli collocati in posizione di esonero ai sensi dell'art.72 della L.133/2008.



*Avvocatura Generale dello Stato*

2. Non possono partecipare alle progressioni i dipendenti che abbiano avuto, negli ultimi due anni, provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall'art. 13, 2° comma, (codice disciplinare) del CCNL del 12 giugno 2003, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

3. Annualmente potranno acquisire lo sviluppo economico solo coloro che alla data del 1° gennaio avranno maturato almeno due anni nella fascia economica di appartenenza, nei limiti del contingente individuato e delle risorse disponibili.

Gli altri dipendenti, utilmente collocati in graduatoria, potranno acquisire la fascia superiore solo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito predetto.

4. La graduatoria definitiva sarà stilata in base al punteggio finale, ottenuto sommando i voti dei titoli (esperienza professionale e titoli di studio, culturali e professionali) e resterà aperta fino a rinnovo del contratto integrativo.

5. Criteri di valutazione per lo sviluppo economico all'interno delle aree

Le procedure tengono conto dell'esperienza professionale acquisita e dei titoli di studio, culturali e professionali. Queste due categorie vengono valutate ciascuna per un massimo di 18 punti, in base ai criteri sottoindicati.

**I- ESPERIENZA PROFESSIONALE**

**Max p.18**

**A) VALUTAZIONE DELL'ESPERIENZA LAVORATIVA**

**A1**-anzianità effettiva maturata nella p.a. nella posizione economica rivestita (con riferimento alla posizione rivestita nel vigente sistema di classificazione nonché alla corrispondente posizione del precedente sistema classificatorio secondo la tabella B di trasposizione allegata al CCNL 2006-2009 Comparto Ministeri)

**(p.0.75 per ogni anno )**

**A2**- anzianità effettiva maturata nella p.a. nelle posizioni inferiori rispetto a quella economica rivestita

**(p.0.50 per ogni anno )**

**A3** - esperienza professionale maturata all'interno del settore di attività (amministrativo, legale, informatico) relativo al profilo professionale di appartenenza

**(p.0.20 per anno fino ad un massimo di p. 2)**

(Ai fini del calcolo del punteggio relativo all'anzianità, di cui ai punti A1, A2 e A3, si considerano le frazioni di almeno sei mesi e un giorno di servizio).

**A4** - corsi professionali senza esame finale attinenti alla attività lavorativa svolta nell'ambito del settore di appartenenza, espletati dopo il 1° gennaio 2002

**(p.0.50 a corso fino ad un massimo di p. 2)**

*[Handwritten signatures and initials]*



**B) VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA E DELLE CAPACITA' REALI DEI DIPENDENTI (A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2002), da parte del Segretario Generale e, per le sedi di rispettiva competenza, degli Avvocati distrettuali, secondo i seguenti parametri: (max p.3)**

- B1** - capacità organizzativa e di adattamento operativo al contesto di intervento da p. 0.10 a p. 1.00
- B2** - attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere funzioni che richiedono un maggior grado di abilità professionale nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e del profilo di appartenenza da p. 0.10 a p. 1.00
- B3** - condotta sotto il profilo disciplinare
  - presenza di sanzione disciplinare di cui all'art. 13, 2° comma, CCNL 12/6/2003 applicata nel biennio antecedente l'indizione della procedura p. 0.00
  - assenza di sanzioni disciplinari p. 1.00

**II-TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E PROFESSIONALI**

**Max p. 18**

**C - Titolo di studio occorrente per l'accesso esterno al profilo di appartenenza**  
**p. 6**

Per la progressione relativa a profili per il cui accesso dall'esterno occorre una specifica laurea triennale, il possesso di tale titolo dà diritto al conseguimento di p. 6 e il possesso di titolo superiore corrispondente, ovvero laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento, danno diritto al conseguimento dell'ulteriore punteggio di cui al punto D (p. 2).

Per la progressione relativa a profili per il cui accesso esterno non è prevista la laurea, il possesso di qualsiasi tipologia di laurea (triennale, specialistica o del vecchio ordinamento) dà diritto al conseguimento di p. 2, di cui al punto D.

**D -altro titolo di studio legalmente riconosciuto superiore a quello occorrente per il profilo di appartenenza**  
**p.2**

**E - pubblicazioni successive al 1° gennaio 2002 coerenti con il profilo di appartenenza**

**(p. 0,50 a pubblicazione fino ad un massimo di p. 1)**

**F - altri titoli culturali** **fino ad un massimo di p. 2.00**

**F1 - titolo di studio non coerente con il profilo ma dello stesso livello o superiore di quello valutato al punto C)** p. 2.00

**F2 - 1 punto a titolo tra i seguenti: master o specializzazione post-universitaria, abilitazione all'esercizio di professione, iscrizione ad albo professionale, abilitazione all'insegnamento, iscrizione ad elenchi di professionisti riconosciuti dallo Stato**

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*



*Avvocatura Generale dello Stato*

**G** - partecipazione a corsi anche esterni (non collegati con i percorsi di riqualificazione), di formazione, aggiornamento, perfezionamento, specializzazione con esame finale espletato dopo il 1° gennaio 2002, correlati con l'attività lavorativa affidata

**(p. 1 a corso fino ad un massimo di p. 2)**

**H** - incarichi di posizione organizzativa conferiti ai sensi degli artt. 24 e 25 del CCNI Avvocatura dello Stato del 10/10/2000, valutati a partire dal 1° gennaio 2002

**(max p.5)**

1) incarico di posizione organizzativa di cui all'art. 24, 3° comma, CCNI 10/10/2000

**(p.0.80 per ogni anno di incarico)**

2) incarico di posizione organizzativa di cui all'art. 24, 4° comma, CCNI 10/10/2000

**(cad. p.0.50 per ogni anno di incarico)**

**I** - idoneità conseguita in precedente procedura di riqualificazione per l'accesso all'area superiore

**p. 4**

**L** - idoneità conseguita in precedente procedura di riqualificazione per progressioni all'interno dell'area

**p. 2**

**n.b. le idoneità di cui ai punti I e L non si possono cumulare; non è valutabile l'idoneità relativa a posizione inferiore rispetto a quella rivestita; per idonei si intendono coloro che non hanno avuto l'inquadramento nella posizione per cui hanno concorso.**

**M** - idoneità in concorso pubblico nella P.A per la posizione corrispondente o superiore rispetto a quella cui si concorre (con riferimento alla posizione del vigente sistema di classificazione o a quella del precedente sistema classificatorio secondo la tabella B di trasposizione allegata al CCNL 2006-2009)

**p. 1**

**6. Commissione esaminatrice.**

La Commissione Esaminatrice è composta da un avvocato dello Stato almeno alla terza classe di stipendio, con funzioni di Presidente, da cinque avvocati dello Stato o procuratori dello Stato, questi ultimi almeno alla seconda classe di stipendio, e da tre funzionari dell'area Terza, componenti con funzioni di segretari; la Commissione potrà operare in tre sottocommissioni composte ciascuna da due avvocati o procuratori ed un funzionario, coordinate dal Presidente.